

TI_GERICHTE 32.2010.188 vom 10. Juni 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.188

FR: TI_GERICHTE 32.2010.188 du 10 juin 2010

IT: TI_GERICHTE 32.2010.188 del 10 giugno 2010

Regeste

UAI rettam. ha operato la compensazione di rendite AI arretrate a favore dell'USSI che aveva anticipato prestaz. assist. Per compensare non è necessaria dec. dell'aut. che ha erogato anticipi. Censura compens. intaccherrebbe MV non merita accoglimento. Nel periodo delle rendite arretr. ass. beneficiario di AS

Erwägungen

E. 1

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

E. 2

Sono considerati anticipi le prestazioni: a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo; b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

E. 3

Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso." Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.3) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il 19 maggio 2010 (cfr. doc. IXbis), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 10 giugno 2010 con cui l'Ufficio AI ha assegnato al ricorrente la rendita intera d'invalidità per il periodo marzo-settembre 2006. I versamenti effettuati dall'USSI si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta parzialmente con la decisione contestata. 2.6. L'insorgente non ha sollevato obiezioni in merito all'importo posto in compensazione, bensì unicamente in relazione al principio della compensazione. A quest'ultimo riguardo egli, da una parte, ha fatto valere la circostanza che il provvedimento con il quale l'USSI, il 19 maggio 2010, gli ha comunicato di aver proceduto a chiedere alla Cassa di compensazione AVS/AI la compensazione di fr. 5'028.-- non sarebbe passato in giudicato.

Dall'altra, sostiene che la deduzione per compensazione di tale importo lo priverebbe del minimo esistenziale, conducendolo a uno stato di indigenza (cfr. doc. I; consid. 1.7.). Relativamente alla prima contestazione, va osservato, in primo luogo, che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi non è necessario che l'autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.3.). In secondo luogo, nella fattispecie, a prescindere dalla questione di sapere se il provvedimento emesso il 19 maggio 2010 dall'USSI possa essere considerato una decisione (ipotesi che secondo il TCA risulta alquanto improbabile) oppure no, l'USSI, il 27 agosto 2010, ha in ogni caso emesso una decisione su reclamo passata in giudicato con cui ha respinto il reclamo dell'assicurato. Per quanto attiene alla seconda obiezione formulata dal ricorrente, questa Corte rileva che è vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite). Nella fattispecie, tuttavia, tale censura non merita accoglimento, in quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal 1° marzo al 30 settembre 2006) l'assicurato aveva beneficiato di prestazioni assistenziali. Tramite le stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale. Nella recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 l'Alta Corte ha chiaramente indicato che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b e STCA 32.2002.140). 2.7. Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che a ragione, l'Ufficio AI ha proceduto alla compensazione di fr. 5'028.-- a favore dell'USSI. La decisione del 10 giugno 2010 emessa dall'Ufficio AI deve, conseguentemente, essere confermata. 2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.